



**Stagione Sportiva 2017/2018**  
**Comunicato Ufficiale N.915**

**1. Comunicazioni della F.I.G.C.**

**2. Comunicazioni della L.N.D.**

**3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque**

**4. Risultati Gare**

**CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B**

**Play-Out Serie B II TURNO  
Ritorno**

MASCALUCIA C5                      REAL DEM CALCIO A 5                      8 - 2

**Play-Out Serie B II TURNO  
Andata**

ELBA 97                      BERGAMO CALCIO A5 LATORRE                      0 - 6 (\*)  
(\* ) vedi delibera G.S.

**5. Giustizia Sportiva**

***5.1 Decisioni del Giudice Sportivo***

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Giuseppe Mannatrizio nella seduta del 16.05.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**5.1.1. Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B Play - Out**



## **GARE DEL 12/05/2018**

### **Gara del 12/ 5/2018 ELBA 97 - BERGAMO CALCIO A5 LA TORRE** **Reclamo Società: Bergamo Calcio a 5 La Torre**

IL Giudice Sportivo

Esaminato il reclamo in oggetto ,regolarmente prodotto nei termini osserva:  
Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17,comma 5 ,lett.a del CGS per aver schierato nell'incontro in questione i calciatori Gatto Ivan (nato il 6/8/2002) e Angiolella Casoni Patrick (nato il 5/12/2002) privi della specifica autorizzazione all'attività agonistica rilasciata dal competente comitato regionale e prescritta dall'art.34 delle NOIF:

Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscana è emerso che le autorizzazioni di che trattasi non siano mai state né richieste ,ne tantomeno, rilasciate . Ne discende, pertanto ,che i nominati in questione hanno partecipato all'incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare.

P.Q.M.

A) decide di accogliere il reclamo comminando alla società ELBA 97 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

B) La tassa di reclamo non è dovuta

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **AMMONIZIONE II infr**

RIOLO SALVATORE	(MASCALUCIA C5)
ZAFFIRI RICCARDO	(REAL DEM CALCIO A 5)

### **AMMONIZIONE I infr**

COSTA LORENZO	(ELBA 97)
PORTOGHESE FRANCESCO	(ELBA 97)
CONTALDO KEVIN	(REAL DEM CALCIO A 5)
PAVONE ANDREA	(REAL DEM CALCIO A 5)
ROSATO LORENZO	(REAL DEM CALCIO A 5)



**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Renato Giuffrida)**

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla: F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it - tel.: 0684915100 fax: 0684915211

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il  
16/05/2018**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Andrea Montemurro